

STATUTO

IL GIROTONDO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOVE TR VIA ROMA 10

Numero REA: TR - 96483

Codice fiscale: 01432940557

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

responsabilità limitata, che viene riportato nel seguito del presente atto.

STATUTO

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: **"IL GIROTONDO COOPERATIVA SOCIALE"**. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede in Giove (TR) Via Roma , n. 10 con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - scopi ed oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali, e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono

	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 3 aprile 2001 N. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai	
	requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione di servizi	
	socio sanitari ed educativi. In relazione a ciò la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	di terzi, enti pubblici e non, le seguenti attività:	
	- servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle scuole;	
	- attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche,	
	residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, ecc..;	
	- realizzazione gestione di strutture intermedie, centri diurni, strutture a	
	carattere animativo e ricreativo finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero e la	
	cultura;	
	- realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di	
	convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, scuole	
	materne, case di cura e ecc..;	
	- realizzazione gestione attività di animazione per ogni fascia di età e	
	tipologia di utenza;	
	- realizzazione gestione di centri di aggregazione giovanile;	
	- attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di mediazione	
	familiare;	

	- realizzazione gestione soggiorni vacanza per i soggetti di cui al	
	presente articolo presso centri vacanza o residenza ed altre attività di	
	turismo sociale;	
	- promozione della formazione professionale dei soci;	
	- attività secondarie e collaterali a completamento di quelle sopra	
	elencate.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa	
	e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge,	
	in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle	
	cooperative sociali;	

	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in	
	materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di	
	attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà	
	di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; e partecipare al	
	finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali come previsto	
	dall'art. 11 legge 381/91;	
	6) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni e a trattative private;	
	7) favorire, sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali,	
	professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia	
	con partecipazione ad organismi ed enti idonei;	
	8) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali;	
	9) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies	
	del codice civile.	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 5 - numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire,	
	che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale	

	ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa:	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere le erogazioni del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	I minori possono far parte della Cooperativa, nei modi e con le autorizzazioni	
	di legge.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della	
	Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività	
	identiche o affini a quelle della Cooperativa, a meno che la stessa non sia	
	consentita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle	
	condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali e soci volontari.	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente.	
	Art. 6 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio	

	Amministrazione.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio,	
	cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	5) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quelle della cooperativa;	
	6) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante,	
	dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello	
	statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali	
	derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee	
	e l'eventuale assunzione di cariche sociali;	
	e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quelle della cooperativa;	
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	

	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una	
	dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua	
	parte e degli eventuali regolamenti interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre	
	mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la	
	domanda si intende respinta.	
	Art. 7 - adempimento nuovi soci	
	IL nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una	
	somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun	
	esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale relativo	
	sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci,	
	in un'unica soluzione o ratealmente.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva	
	ordinaria.	
	Art. 8 - obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le	
	deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della	
	qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché,	

	senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale	
	od analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o	
	pregiudizievole agli interessi della Società,	
	e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e	
	liquidazione per le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso	
	è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure il cui rapporto di lavoro	
	–subordinato, autonomo, o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera	
	raccomandata. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a	

	tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che,	
	a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a	
	provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio	
	sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto	
	dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella	
	domanda di ammissione.	
	Art. 10 - esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti	
	del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote	
	sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.	
	9;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi	
	sociali.	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole	
	inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.; e che venga condannato	
	con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici o che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	

	g) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo o che l'ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere	
	invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà	
	avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti	
	dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione	
	alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai	
	provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia,	
	saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente	
	statuto.	
	Art. 11 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando	
	quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota	
	sociale.	
	Art. 12 - rimborso delle quote	

	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto	
	avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed	
	eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di	
	perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si	
	verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni	
	proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di	
	sovrapprezzo, di cui all'ultimo comma dell'art. 7.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a	
	pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi	
	suddetti.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra	
	saranno devolute a riserva ordinaria.	
	IL socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno	
	in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la	
	Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei	
	limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è	
	verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 13 - patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	
	quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e né superiore al	
	limite massimo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di	
	cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza,	
	propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale	
	costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della	
	Società,	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 7 .	
	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera f), comunque costituite,	
	sono indivisibili e conseguentemente non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 14 - cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non	
	possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la	
	Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Art. 15 - esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010, posto che l'iscrizione nel	
	Registro delle Imprese avverrà nel 2010.	
	Art. 16 - bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	
	con criteri amministrativi di oculata prudenza.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C. ,	
	certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 38 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 N° 59, nella	
	misura del 3%	
	c) una parte a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;	
	d) ad eventuali remunerazioni del capitale sociale effettivamente versato	
	in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto	
	d) dell'art. 13.	

	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:	
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a),	
	previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai	
	fondi mutualistici di cui alla lettera b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non	
	attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve	
	straordinarie.	
	TITOLO IV. ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali	
	sociali, purché nel territorio italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e	
	le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente	
	statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari	
	esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà	
	essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le	
	volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile	
	alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per	
	iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a	
	tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve	
	effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio e da	
	affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del	
	bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate	
	almeno 8 (otto) gg. prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione;	
	quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a	
	quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.	
	Art. 19 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio	

	sindacale e determinare l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci;	
	in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71	
	nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti	
	plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla	
	Legge 59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo	
	esame dagli amministratori;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 38 del	
	presente statuto.	
	Art. 20 - assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e	
	deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua	
	competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 21 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i	
	versamenti dovuti.	

	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera	
	di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i	
	limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente	
	all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante	
	delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo un socio.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono	
	essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti	
	sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di	
	mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata	
	dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea	
	stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci;	
	l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto	
	da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti	
	comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	

	Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 voti o delegati, rapportati al capitale conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse.	
	Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.	
	Art. 22 - validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.	
	B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 23 - composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.	

	I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però,	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci	
	cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e	
	il Vice Presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la	
	redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla	
	Società.	
	Art. 24 - durata in carica	
	Gli Amministratori e l'Amministratore Unico durano in carica tre	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono dispensati dal	
	prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo	
	deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro	
	concessi gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto	
	della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 25 - convocazione - deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo	
	sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori	
	della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma	
	in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della	

	data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando	
	vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle	
	segrete la parità importa la reiezione della proposta.	
	Art. 26 poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi	
	e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore	
	Unico:	
	a) convocare e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel	
	rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno	
	essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi	
	lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo	
	le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme	
	restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio o	

	all'Amministratore Unico dall'art. 28;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni	
	e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto	
	siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o	
	amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere	
	fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone	
	gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio o l'Amministratore Unico può delegare parte dei propri	
	poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne	
	comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente	
	del Collegio Sindacale; l'Amministratore Unico, invece, deve darne	
	comunicazione all'assemblea dei soci e al Presidente del Collegio	
	Sindacale.	

	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte	
	consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo,	
	perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare	
	nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di	
	Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con	
	le modalità dell'art. 2386 C.C.	
	La cessazione degli Amministratori o Amministratore Unico per	
	scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di	
	Amministrazione o l'Amministratore Unico è ricostituito.	
	Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	Il Presidente o l'Amministratore Unico è autorizzato, senza preventiva	
	delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da	
	pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia	
	l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa	
	delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e	
	revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la	
	Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in	
	qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in	

	mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice	
	Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 29 - composizione, durata	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1,	
	c.c. , la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istitutivo presso il Ministero della Giustizia.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. Essi sono rieleggibili	
	I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese	
	sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea	
	ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere	
	fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.	
	Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società,	
	vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare	
	tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto	
	economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare	
	tenuta dei libri sociali.	
	I Sindaci devono anche:	
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con	

	l'osservanza delle norme legislative;	
	b) relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo,	
	quando sia costituito;	
	e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	Il Collegio Sindacale salvo diversa decisione da parte dei soci, esercita	
	anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 – bis e seguenti	
	del c.c..	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, il controllo contabile può	
	essere esercitato dal Collegio Sindacale, da un revisore contabile o da	
	società di revisione ai sensi degli articoli 2409 – bis e seguenti del c.c.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 31 - clausola compromissoria	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa,	
	purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere	
	deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di	
	comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo	

	arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua	
	spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra	
	parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del	
	Presidente del Tribunale di Terni anche su richiesta di una sola parte. Gli	
	Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed	
	inappellabilmente.	
	Art. 32 - regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se	
	nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in	
	quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni	
	disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi	
	per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 33 - rapporti societari e prestazioni lavorative	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente	
	alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un	
	rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di	
	produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di	
	programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa	

	responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla	
	decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il	
	raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della	
	cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo	
	Statuto e dal regolamento sociale.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali	
	previste dalle vigenti leggi.	
	Art. 34 - trattamento economico dei soci	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale,	
	deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti	
	collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli	
	stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa,	
	compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa	
	e pertanto con le esigenze sociali e di bilancio.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione,	
	tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno.	
	Ai soci lavoratori spettano eventualmente i ristorni come previsto dall'art.	
	38.	
	Art. 35 - scioglimento della Società	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo	
	rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei ristorni deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie	
	Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni	
	legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i	
	principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in	
	cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto	
	con il presente statuto.	
	Art. 37 - requisiti mutualistici	
	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei	
	precedenti artt. dello Statuto:	
	a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei	
	prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);	
	b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale	
	(artt. 12, 13 e 16);	
	c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio	
	residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 35).	
	RISTORNI	
	Art. 38 - Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperativi, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento redatto	
	ed approvato ai sensi dell'art. 2521 C.C.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	

dall'apposito regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Articolo 5. –

Il capitale sociale è ripartito in quote ciascuna di Euro 300,00 (Euro trecento virgola zero centesimi) e viene sottoscritto dalle parti come segue :

- Castellani Francesca una quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)

- Ceccarelli Barbara una quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)

- Ottaviani Nensi una quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)

- Carducci Emanuela una quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Le parti danno atto di aver depositato in denaro, ciascuna per quanto di propria ragione, gli importi relativi alle quote sottoscritte.

Articolo 6. –

Per i primi tre esercizi sociali, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti tra le persone iscritte nel libro soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali vengono nominati quattro componenti e